FOCUS 9/09

RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE

dal 1° al 15 giugno 2009

Indice degli argomenti:

- 1. Cessione di aree a scomputo di oneri di urbanizzazione
- 2. Base imponibile delle imposte di registro, ipotecarie e catastali
- 3. Richiesta rimborso IVA
- 4. Scissione parziale proporzionale d'azienda
- **5.** Redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti ritenute alla fonte a titolo d'imposta
- **6.** Operazioni di vendita documentate con scontrino fiscale sconto
- 7. Trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia da base fissa di una società professionale estera

1. Risoluzione n. 140 del 4.06.2009

IVA – Cessione di aree a scomputo di oneri di urbanizzazione.

Sono escluse dall'applicazione dell'IVA le cessioni a titolo gratuito di terreni effettuate dalle imprese titolari di concessioni edificatorie, in favore di Comuni; tale esclusione si applica solo a condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria e siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

La cessione del lotto, assume invece rilevanza ai fini IVA quando la stessa viene effettuata dalla società lottizzante a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione secondaria dalla stessa dovuti, e pertanto la cessione è da ritenersi effettuata a titolo oneroso, nell'ambito di un'operazione permutativa di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Infine, la base imponibile su cui calcolare l'IVA in relazione all'operazione di cessione del lotto di cui trattasi, in assenza di corrispettivo monetario, sarà determinata secondo il valore normale del lotto, così come previsto dall'art. 13, secondo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972, che regola le operazioni di natura permutativa.

2. Risoluzione n. 145 del 9.06.2009

Base imponibile delle imposte di registro, ipotecarie e catastali – Opzione per il prezzo valore: ammissione atto integrativo

Nei contratti a titolo oneroso traslativi di beni immobili o costitutivi di diritti reali sugli stessi, la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è costituita dal valore venale del bene.

E', tuttavia, prevista la facoltà in capo al contribuente, nel rispetto di taluni requisiti previsti dalla Legge, di versare suddette imposte, con riferimento, piuttosto che al valore venale del

Fiorentino & Associati Ufficio Studi e Ricerche

bene, alla rendita catastale dello stesso (c.d. "*criterio prezzo-valore*" - art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), facendone menzione in sede contrattuale.

Un atto di permuta di immobili ad uso abitativo tra persone fisiche, non recante, come prescrive la legge, la richiesta del regime agevolato per l'applicazione del criterio del "prezzo-valore", non può essere modificato con alcun atto integrativo che impedisca di fatto la normale attività di accertamento da parte degli uffici competenti.

3. Risoluzione n. 147 del 9.06.2009

Richiesta rimborso IVA

Un consorzio che opera nel settore vitivinicolo, può richiedere il rimborso dell'IVA detratta per l'acquisto dei beni strumentali all'attività e nonché per l'acquisto di beni e servizi destinati all'attività di ricerca, anche nel caso in cui il consorzio stesso non abbia conseguito alcun ricavo.

Secondo quanto stabilito dall'art. 30, comma secondo, lett. c) del DPR n. 633 del 1972 è consentito chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili o di beni e servizi utilizzati per studi e ricerca; per il rimborso dell'IVA è necessario, altresì, che l'ente rivesta la qualità di soggetto Iva e che i beni e servizi acquistati siano destinati ad essere utilizzati in operazioni imponibili ad Iva o in operazioni che comunque conferiscano il diritto alla detrazione.

Pertanto, qualora i beni ammortizzabili, vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore e rispondano alle citate caratteristiche, l'eccedenza Iva ad essi riferibile può essere chiesta a rimborso.

4. Risoluzione n. 150 del 10.06.2009

Scissione parziale proporzionale d'azienda

La scissione parziale proporzionale di una società Artigiana in una s.n.c. che mantiene il possesso di tutti i beni dell'azienda scissa, ed una seconda società semplice che si prende in carico contabilmente solo un immobile, non si configura tra le operazioni fiscalmente neutrali. La scissione societaria, infatti, è un'operazione fiscalmente neutrale nel solo caso in cui sia la società scissa che la società beneficiaria svolgano attività d'impresa, e si verifichi la "continuità dei valori fiscalmente riconosciuti".

Nel caso analizzato, i redditi generati in capo alla società semplice, non si qualificano come redditi d'impresa e l'operazione non può, pertanto essere considerata fiscalmente neutrale.

5. Risoluzione n. 151 del 11.06.2009

Redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti – ritenute alla fonte a titolo d'imposta.

Una società italiana che stipula un contratto di mutuo con una banca inglese, deve essere applicata la ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti mensilmente e sul compenso una tantum parametrato all'importo del prestito, rientrando, questi ultimi rispettivamente, nell'ambito degli interessi veri e propri e degli altri proventi derivanti da prestiti di denaro.

Fiorentino & Associati Ufficio Studi e Ricerche

La ritenuta alla fonte va applicata anche all'eventuale "compenso di agenzia" annuale, corrisposto alla banca estera, che funge da garanzia alla corretta applicazione dell'accordo tra le parti.

Infatti, le somme derivanti dal contratto di finanziamento, possono essere qualificati come componente accessorio assimilabile agli "altri proventi" che, comunque, si producono per effetto di un impiego di capitale riconducibile ad una operazione di prestito di denaro.

6. Risoluzione n. 152 del 11.06.2009

Operazioni di vendita documentate con scontrino fiscale - sconto

In caso di acquisto di beni o servizi, a seguito di sottoscrizione di un abbonamento che riconosca uno sconto *ex post* mediante riaccredito da parte degli esercenti, l'esercente dovrà emettere lo scontrino fiscale al netto dello sconto concordato, anche qualora il pagamento del corrispettivo venga effettuato al lordo dello sconto stesso.

Nel caso specifico, lo sconto viene riconosciuto sulla base di una distinta riepilogativa dei dati del sistema informatico, sul quale i singoli abbonati visualizzano i rapporti con gli esercenti, e determinano l'entità dei crediti personali maturati, a seguito degli acquisti effettuati, ed accreditati sulla propria posizione virtuale presso un c/c.

Tale operazione, secondo l'Agenzia delle Entrate, si configura come "sconto incondizionato" in quanto è determinato sul prezzo delle singole compravendite in base ad un accordo prestabilito tra le parti e pertanto, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali, al netto, quindi, degli eventuali sconti che non possono considerarsi corrispettivi.

7. Risoluzione n. 154 del 11.06.2009

Trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia da base fissa di una società professionale estera

E' esclusa l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuir, il termine "stabile organizzazione" si riferisce esclusivamente ad attività di natura imprenditoriale, mentre il termine "base fissa" indica un autonomo centro di imputazione di interessi giuridico-tributari per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Inoltre si precisa che il modello OCSE, cui usualmente le convenzioni contro le doppie imposizioni fanno riferimento, ha abrogato la distinzione tra stabile organizzazione (attività d'impresa) e base fissa (lavoro autonomo) determinando una sostanziale equiparazione tra le due espressioni, ma nel contempo l'Italia ha formalmente espresso riserva allo scopo di continuare ad includere nelle convenzioni un articolo specifico riguardante l'imposizione dei redditi che derivano dall'esercizio di professioni indipendenti.

Fiorentino & Associati Ufficio Studi e Ricerche

Napoli, 1° luglio 2009

Dott. Salvatore Di Carlo

salvatoredicarlo@studiofiorentino.com